



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” ed in particolare l’art. 11, comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;

VISTO in particolare l’art. 9, comma 3, del d.m. n. 270/2004, il quale prevede che “*l’attivazione dei corsi di studio [...] è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale*”;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, “*Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza*”;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali universitarie;

VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009, relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, *Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»*;

VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2011, recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;

VISTO il decreto interministeriale del 30 settembre 2015, recante la “*Determinazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 928, relativo alla definizione delle classi dei corsi di laurea in “*Scienze, culture e politiche della gastronomia*” e di laurea magistrale in “*Scienze economiche e sociali della gastronomia*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2018, n. 77, con il quale è stata definita la classe dei corsi di laurea magistrale in Scienze giuridiche;

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “*Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni*”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in “*Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio*” (LP-01), “*Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali*” (LP-02), “*Professioni tecniche industriali e dell’informazione*” (LP-03);

VISTI i decreti ministeriali 9 febbraio 2021, n. 146 e n. 147, recanti rispettivamente la definizione delle nuove classi di laurea in “*Scienza dei Materiali*” e di laurea magistrale in “*Scienze dei Materiali*” e in “*Data Science*” e della nuova classe di laurea magistrale in “*Ingegneria dei Materiali*” a modifica della classe LM-53 “*Scienze e ingegneria dei materiali*” definita dal decreto 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale universitarie;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, emanato in attuazione della predetta disposizione normativa;

VISTO l’art. 19, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati definite le procedure e gli indicatori relativi al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio che trovano applicazione a decorrere dall’a.a. 2022/2023;

VISTO in particolare l’articolo 9 “*Banche dati di riferimento*” del d.m. n. 1154/2021, il quale prevede che:

- comma 1 “*le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio)*”;
- comma 2 “*i contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell’art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 76/2010, sentita l’A.N.V.U.R., con apposito Decreto Direttoriale*”;
- comma 3 “*con il Decreto Direttoriale di cui al comma 2 sono altresì individuate le tipologie dei corsi di studio a carattere internazionale*”;

VISTO altresì l’Allegato A, lett. a) “*Trasparenza*” del d.m. 1154/2021, il quale prevede che “*ai fini dell’accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la corretta compilazione di tutti i campi in essa previsti secondo lo schema e i termini stabiliti nel decreto di cui all’articolo 9 comma 2, rispettivamente per la Sezione “Amministrazione” e la Sezione “Qualità”*”;

RITENUTO di dovere procedere alla definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio a decorrere dall’a.a. 2022/2023;

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “*Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni*”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

TENUTO CONTO del parere dell'ANVUR, espresso con delibera n. 248 del 11 novembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

Fasi del processo di accreditamento iniziale – SUA-CdS

1. Il processo di accreditamento dei corsi di studio e delle relative sedi viene attuato attraverso la banca dati SUA-CdS, che si compone delle due Sezioni: “Amministrazione” e “Qualità”, secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto. Le Università sono tenute ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 270/2004 e anche al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza di cui all'Allegato A, lett. a), del d.m. n. 1154/2021 a compilare tutti i campi in essa previsti secondo i termini indicati nel presente decreto.
2. Il processo di accreditamento iniziale dei corsi di studio viene attuato annualmente nella SUA-CdS, attraverso le seguenti fasi cui fanno riferimento i successivi articoli del presente decreto:
 - a. Verifica ex post dei requisiti di docenza dei corsi già accreditati;
 - b. Istanze di accreditamento dei nuovi corsi e modifica dell'ordinamento didattico dei corsi già accreditati;
 - c. Valutazione dell'Ordinamento didattico;
 - d. Valutazione dei requisiti per l'accREDITamento nuovi corsi;
 - e. Attivazione nuova offerta formativa e conseguente pubblicazione.

Articolo 2

Verifica ex post dei requisiti di docenza

1. Entro il 30 novembre dell'anno accademico antecedente a quello di riferimento, il Ministero sottopone a verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi di docenza di cui all'allegato A, punto b, del d.m. n. 1154/2021 i corsi di studio accreditati nell'anno accademico in corso di svolgimento, ivi compreso l'effettivo rispetto dei target minimi annuali di docenza per i corsi per i quali è presente un piano di raggiungimento. Tale verifica si svolge attraverso l'apposita sezione della SUA-CdS, denominata “verifica ex post”, secondo le indicazioni operative riportate nell'allegato 2 al presente decreto ed è oggetto di monitoraggio anche da parte dell'ANVUR secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del d.m. 1154/2021.
2. Ai fini della definizione dell'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023, la verifica ex post dei requisiti di docenza con riferimento ai corsi accreditati e attivati nell'a.a. 2021/2022 viene avviata entro il **25 novembre 2021** e conclusa entro il **15 dicembre 2021**.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

3. Nell'allegato 2 al presente decreto sono altresì riportate le indicazioni operative specifiche che consentono, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.m. n. 1154/2021, di sottoscrivere piani di raggiungimento dei requisiti previsti dal predetto decreto per i corsi già accreditati fino all'a.a. 2021/2022, ai fini della loro ulteriore attivazione nell'anno accademico 2022/2023. Il piano di raggiungimento non viene sottoscritto - oltretutto per i corsi di studio per i quali la insufficienza della docenza è dovuta al temporaneo superamento delle numerosità massime di studenti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.m. 1154/2021 - per i corsi di studio per i quali l'Ateneo provvede alla disattivazione dall'a.a. 2022/2023; in tal caso dovranno essere inseriti nel RAD gli estremi del Decreto rettorale di soppressione del corso.
4. I piani di raggiungimento per i corsi già accreditati nell'a.a. 2021/2022 ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.m. n. 1154/2021, nonché i piani determinati da una insufficienza non temporanea della docenza in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, sono presentati dalle Università nella SUA-CdS entro e non oltre il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto. I piani devono essere completi della Delibera del Consiglio di Amministrazione che indichi per ogni anno il numero di professori e ricercatori che saranno assunti nonché le procedure concorsuali programmate.
5. In relazione ai docenti di riferimento indicati per i corsi di studio e ai piani di raggiungimento della docenza, l'ANVUR svolge una complessiva attività di verifica della coerenza, adeguatezza e sostenibilità, con particolare riferimento a:
 - a) effettivo svolgimento da parte dei docenti di riferimento di un insegnamento nel corso di studi indicato che sia altresì riconducibile al Macro Settore Concorsuale di afferenza degli stessi;
 - b) rispetto degli impegni assunti nell'eventuale piano di raggiungimento attraverso la verifica dell'effettiva presa di servizio dei docenti e dell'effettiva attuazione dello stesso nei tempi previsti.In caso di esito negativo delle verifiche da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro in ordine alla revoca dell'accreditamento dei corsi.
6. Esclusivamente ai fini della definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023, tenuto conto del parere dell'ANVUR citato in premessa e al fine di consentire il graduale adeguamento da parte degli Atenei ai requisiti di cui al d.m. n. 1154/2021, la sottoscrizione di piani di raggiungimento per i corsi già accreditati entro l'a.a. 2021/2022 non determina per il suddetto anno accademico le limitazioni previste dall'art. 4 comma 3, del d.m. 1154/2021 relative al numero di nuovi corsi accreditabili, se risultano soddisfatte per tutti i corsi almeno le condizioni minime di numerosità della docenza più favorevoli tra quelle previste tra i tre DD.MM. (d.m. n. 6/2019, d.m. n. 82/2020, d.m. n. 1154/2021)¹.

¹ A titolo di esempio, per un corso di laurea per il quale la numerosità minima di docenza è 9, verrà accertata la presenza nella SUA-CdS di almeno 9 docenti di riferimento di cui 5 professori a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero degli studenti iscritti e dalla qualifica dei restanti docenti e dalla sede di afferenza.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 3

Istanze di accreditamento dei nuovi corsi e modifica dell'ordinamento didattico dei corsi già accreditati

1. Le proposte di nuova istituzione e accreditamento dei Corsi di studio devono essere inserite nella SUA-CdS, **entro e non oltre il 15 gennaio** di ogni anno (17 gennaio 2022 per l'a.a. 2022/2023). A tal fine gli Atenei potranno provvedere all'inserimento delle informazioni sulla banca dati a partire dalla data di avvio di cui all'art. 2, comma 2, restando comunque fermo il formale invio dei Corsi al Ministero solo successivamente alla chiusura della verifica dei requisiti di docenza di cui al medesimo articolo 2. Tali proposte devono essere corredate da:
 - a) "Attività Formative - Ordinamento didattico" - RAD (sezione F – SUA-CdS) e quadri della sezione A della SUA-CdS riguardanti il RAD;
 - b) sede didattica, con riferimento in particolare all'eventuale sede decentrata², per la quale dovranno essere forniti i dati necessari alla valutazione della sostenibilità finanziaria, della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata, secondo quanto previsto dall'Allegato 4, lett. c), del d.m. n. 289/2021 e dall'Allegato B del d.m. n. 1154/2021. Tale valutazione è altresì richiesta anche nei casi di corsi con ordinamento omologo a corsi già accreditati in altre sedi;
 - c) parere favorevole del competente Comitato Regionale di Coordinamento (ad esclusione dei soli Corsi di Studio interamente a distanza), il cui verbale dovrà essere allegato all'istanza;
 - d) parere positivo della Regione in cui sarà attivato il Corso di Studi (per i Corsi di Studio di "Medicina e Chirurgia", "Odontoiatria e protesi dentaria" e "Medicina Veterinaria"), che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 517/99 e s.m.i, allegando il relativo provvedimento;
2. **Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno** tali proposte dovranno essere integrate, a pena di esclusione, con:
 - e) esperienza dello studente, infrastrutture, servizi di contesto regolamento didattico (Sezione B – SUA-CdS); organizzazione e gestione del sistema di Assicurazione della Qualità (Sezione D – SUA-CdS);
 - f) docenza di riferimento e/o eventuale piano di raggiungimento. Ai fini della individuazione dei docenti di riferimento possono essere utilizzati unicamente i docenti in servizio alla data di presentazione della proposta o quelli per cui sia già disponibile il provvedimento di nomina;
 - g) offerta didattica programmata ed offerta didattica erogata del primo anno;
 - h) parere favorevole del Nucleo di Valutazione allegando il relativo verbale;
 - i) documento di progettazione del Corso di Studi redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANVUR;

² Come indicato nell'allegato 4, lett. C, del d.m. n. 289/2021, le sedi decentrate sono le sedi diverse dalle sedi legali dell'Ateneo. Le sedi legali sono riportate nell'elenco 1 (http://attiministeriali.miur.it/media/171997/elenchi_1-2_allegato_b.pdf) allegato al d.m. n. 50 del 23 dicembre 2010 (Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2010-2012) e nei provvedimenti istitutivi degli Atenei successivamente accreditati.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- j) tutte le informazioni richieste dalle linee guida ANVUR con riferimento ai corsi di studio di “Medicina e Chirurgia”, “Odontoiatria e protesi dentaria” e “Medicina Veterinaria”, nonché ai restanti corsi di area sanitaria.
3. Le proposte di modifica degli Ordinamenti Didattici dei corsi già accreditati sono presentate nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA-CdS entro il **28 febbraio di ogni anno**.
4. Nell'Allegato 3 al presente decreto sono fornite le ulteriori indicazioni operative specifiche per la compilazione del RAD.

Articolo 4

Valutazione degli ordinamenti didattici

1. Il CUN provvede all'esame dell'ordinamento didattico dei corsi di nuova istituzione, nel seguente modo:
 - a) qualora il CUN richieda la riformulazione dell'Ordinamento o altri adeguamenti/modifiche riguardanti la struttura ordinamentale del Corso, tali rilievi vengono inviati direttamente all'Ateneo, il quale potrà procedere una sola volta all'eventuale riformulazione o adeguamento che dovrà essere inviata **entro il 15 febbraio** di ogni anno. Nel caso di conferma del parere negativo, entro il **28 febbraio** di ogni anno, il Corso non potrà essere ripresentato;
 - b) qualora il CUN emetta un parere positivo, entro il **31 gennaio** di ogni anno, quest'ultimo verrà direttamente inviato all'ANVUR ai fini della valutazione relativa alle procedure di accreditamento iniziale.
2. L'*iter* di approvazione delle modifiche di ordinamento dei corsi già accreditati, avviene con le stesse modalità di cui al comma 1, lett. a). Secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 7, del d.m. n. 1154/2021, tali modifiche sono approvate con provvedimento direttoriale. In caso di modifiche sostanziali dell'ordinamento, non riguardanti i SSD ed i C.F.U., il CUN richiede al Ministero di trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere. In caso di richiesta di adeguamento, l'Ateneo deve provvedere **entro tre settimane dalla ricezione del parere del CUN** al fine di consentire il completamento dell'*iter* di approvazione entro il **31 maggio** di ogni anno; in caso contrario la proposta di modifica verrà considerata come decaduta e l'Ateneo dovrà inserire nuovamente il Corso autorizzato nell'a.a. precedente. L'emanazione dei Decreti Rettorali può avvenire soltanto successivamente all'adozione dei Decreti Direttoriali di approvazione.

Articolo 5

Valutazione requisiti accreditamento nuovi corsi

1. La valutazione di competenza dell'ANVUR relativa alla procedura di accreditamento iniziale si avvia con riferimento ai corsi proposti che hanno ricevuto il parere favorevole del CUN e si conclude entro il **15 maggio** di ogni anno.
2. In caso di parere negativo, l'Università interessata può presentare le proprie controdeduzioni direttamente all'ANVUR nei successivi 10 giorni. Contestualmente alle controdeduzioni l'Ateneo potrà adeguare le

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

informazioni della banca dati SUA-CDS, ad esclusione dei campi che fanno riferimento all'ordinamento didattico. L'ANVUR rende il predetto parere finale entro il **5 giugno** al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale di concessione o diniego dell'accREDITAMENTO, entro il prescritto termine del **15 giugno** di ogni anno.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 del D.Lgs. n. 19/2012 e quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 76/2010.

Articolo 6

Attivazione della nuova offerta formativa e conseguente pubblicazione

1. Ai fini della attivazione della nuova offerta formativa, le Università provvedono ad inserire nella SUA-CdS per tutti i corsi accreditati le informazioni riportate nell'Allegato 3 entro il **15 giugno** di ogni anno, ad eccezione delle informazioni che si rendono disponibili dopo l'avvio dell'anno accademico per le quali le relative scadenze sono riportate nello stesso Allegato 3.
2. Entro il **30 giugno** di ogni anno il Ministero provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale *universitaly.it* il quadro dell'Offerta formativa accreditata per il successivo anno accademico e provvede ad aggiornare tali informazioni con quelle rese disponibili dopo l'avvio dell'anno accademico.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto trova applicazione a decorrere dall'attuazione del processo di accREDITAMENTO per l'a.a. 2022/2023 fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento adottato in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gianluca Cerracchio

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 1

Schema banca dati SUA-CdS

Sezione “Amministrazione” che comprende le seguenti Schede:

- I. Ordinamento Didattico in vigore (Banca dati RAD), incluse le caratteristiche specifiche del Corso
- II. Regolamento Didattico del Corso di Studio adottato ai sensi dell'art. 12 del DM n. 270/2004, che comprende l'*Offerta didattica programmata* per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento:
 - a. insegnamenti e le altre attività formative
 - b. relativi CFU
 - c. settori scientifico-disciplinari
- III. *Offerta didattica erogata* che comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia ed il numero di ore di didattica assistita da erogare;
- IV. Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento.
(*Informazioni e Altre Informazioni*):
 - a) *Informazioni* – tutte le sezioni;
 - b) *Altre Informazioni* – Date delibere degli organi di governo d'Ateneo;
 - c) *Altre Informazioni* – Relazione del Nucleo di Valutazione;
 - d) *Altre Informazioni* – Parere del comitato regionale di coordinamento;
 - e) *Altre Informazioni* – Parere della Regione per i CdS delle Classi LM-41; LM-42 e LM-46.

Sezione “Qualità” che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento:

- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS);
- indicatori per la valutazione periodica di cui all'Allegato E del D.M. n. 1154/2021;
- le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità;
- eventuale qualificazione del carattere internazionale dei corsi secondo quanto indicato in Tabella A e relativa documentazione;
- presentazione del Corso, obiettivi della Formazione (Sez. A), esperienza dello studente (Sez. B, in particolare presentando il Regolamento Didattico del CdS nel Quadro B.1);
- le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità (Sez. D), in particolare presentando il documento di progettazione (Quadro D.5) secondo le Linee Guida ANVUR.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Tabella A- Corsi di studio internazionali				
Ti pol ogi a	Definizione	Caratteristiche del CdS	Requisiti del CdS	Titolo di studio rilasciato
a)	Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo	CdS a ordinamento congiunto con Atenei esteri ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004	L'istituzione e l'attivazione di questa tipologia di CdS si basa su una convenzione stipulata con la/e università partner estera/e nella fase di predisposizione dell'Ordinamento didattico. La convenzione è inserita in RAD ed è valutata dal C.U.N.	Tutti gli studenti ottengono il titolo congiunto (o titolo doppio/multiplo) come disciplinato nella convenzione, anche in relazione alla normativa del Paese della/e università partner.
b)	Corsi con mobilità internazionale strutturata	b.1) CdS con uno o più accordi per <u>mobilità strutturata per titoli</u>	Corsi con accordi con atenei esteri che prevedono la mobilità ai fini dell'acquisizione di un doppio titolo o multiplo. Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 30 C.F.U. all'estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione, o il cui accordo di collaborazione preveda espressamente lo svolgimento di un periodo di studi all'estero di almeno 6 mesi.	Gli studenti ottengono il titolo doppio/multiplo.
		b.2) Corsi di studio con uno o più accordi per <u>mobilità strutturata per crediti</u>	Corsi con accordi con atenei esteri che prevedano la mobilità ai fini dell'acquisizione dei C.F.U. Il CdS è considerato internazionale quando almeno il 10% di tutti i C.F.U. acquisiti dagli studenti iscritti al CdS sia acquisito all'estero (% calcolata come media nell'ultimo triennio).	Gli studenti ottengono il titolo italiano

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Tabella A- Corsi di studio internazionali				
Tipologia	Definizione	Caratteristiche del CdS	Requisiti del CdS	Titolo di studio rilasciato
c)	Corsi erogati in lingua straniera	CdS interamente in lingua straniera	Con riferimento a tali corsi, i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue: - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero; - i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche di livello almeno C1, verificate dall'Ateneo	Gli studenti ottengono il titolo italiano.
d)	Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2021 – 2027"	d.1) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di intero corso di studio d.2) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di curriculum.	Sono Corsi di studio/curriculum LM selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio/curriculum internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.	Tutti gli studenti iscritti al corso/curriculum ottengono il titolo congiunto o doppio/multiplo.
e)	Corsi di studio erogati in lingua italiana o prevalentemente in lingua italiana, che risultino fortemente attrattivi per studenti internazionali.	Sono corsi di studio con un numero significativo di studenti con titolo d'accesso conseguito all'estero.	Sono corsi di studio sia delle università ad ordinamento speciale "per stranieri" sia delle altre università nei quali almeno un terzo degli studenti iscritti (media nell'ultimo triennio) abbia il titolo d'accesso conseguito all'estero (in seguito alla frequenza per almeno 2 anni scolastici/accademici presso l'istituzione che lo ha rilasciato).	Gli studenti ottengono il titolo italiano

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 2

Indicazioni operative per la verifica dei requisiti di docenza

Si riportano di seguito le indicazioni operative necessarie per lo svolgimento della verifica dei requisiti di docenza in relazione alle principali modifiche apportate dal d.m. n. 1154/2021.

Tali indicazioni operative trovano applicazione a decorrere dalla verifica ex post 2021/2022, ai fini della definizione dell'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023.

1. Numerosità e tipologie della docenza

Le numerosità minime della docenza e la quota minima dei professori a tempo indeterminato restano immutate rispetto a quanto già previsto dal d.m. n. 6/2019 per tutti i corsi di studio, ad eccezione dei corsi di studio delle professioni sanitarie e dei corsi ad orientamento professionale, compresi quelli sperimentali. Sono invece state previste limitazioni all'utilizzo di docenza non strutturata nell'Ateneo (docenti di ruolo in altri Atenei o ricercatori di Enti di ricerca, professori ex art. 1, co. 12, L. n. 230/2005 e docenti a contratto ex art. 23, L. n. 240/2010), che potranno essere considerati entro il limite massimo di 1/3 della docenza di riferimento complessiva. Limitazioni sussistono altresì all'utilizzo della docenza a contratto ex art. 23, L. n. 240/2010 che potrà essere utilizzata entro il limite massimo del 50% della numerosità non riservata ai professori universitari a tempo indeterminato.

Si sottolinea che per i professori di cui all'art. 1, co. 12, L. n. 230/2005 andranno integrate e caricate nella piattaforma a decorrere dalla verifica ex post relativa all'a.a. 2022/2023 (30 novembre 2022) le seguenti informazioni: convenzione che definisce il progetto di ricerca ed il finanziamento integrale posto a carico dell'istituzione esterna; durata del contratto (massimo di tre anni, rinnovabile fino a sei); requisito del soggetto incaricato (idoneità/abilitazione per la fascia dei professori ordinari, ovvero soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale); trattamento economico lordo annuo che non potrà essere inferiore a quello iniziale del professore di prima fascia (pari quindi ad almeno € 103.000 lordi). Per i contratti di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010 dovrà invece essere caricato in piattaforma il CV del soggetto incaricato.

Esclusivamente i corsi interateneo con Atenei stranieri che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto per tutti gli studenti potranno utilizzare come docenti di riferimento professori e ricercatori di tali Atenei stranieri secondo quanto riportato nella convenzione interateneo o attraverso convenzione ex art. 6, comma 11, L. n. 240/2010 o con incarico di insegnamento ex art. 23, L. n. 240/2010 entro il limite massimo del 50% fermo restando il numero minimo di professori a tempo indeterminato.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle numerosità della docenza di riferimento distinta per tipologia di docente e tipologia corso, con indicati i valori minimi o massimi ammissibili.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

1. Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista						
Tipologia corso	Docenza di riferimento (N. Min)	Professori a tempo indeterminato (N. min)	Ricercatori	Docenti in convenzione ex art. 6, comma 11 L. n. 240/2010, oppure docenti ex art. 1, comma 12, L. n. 230/2005, oppure docenti a contratto ex art. 23, L. n. 240/2010 (N. max) ³		Professori e ricercatori università straniere esclusivamente per corsi interateneo (ex art. 6, comma 11; ex art. 23, comma 3, L. n. 240/2010) o docenti già inseriti nella convenzione caricata nel RAD
				TOT	Di cui ex art. 23 L. n. 240/2010	
L	9	5	4	3	2	4
LM	6	4	2	2	1	3
LMU 5 anni	15	8	7	5	3	7
LMU 6 anni	18	10	8	6	4	9

2. Corsi in Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato, Corsi in Scienze della Difesa e Sicurezza (L/DS, LM/DS) e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate						
Tipologia corso	Docenza di riferimento (N. Min)	Professori a tempo indeterminato (N. min)	Ricercatori	Docenti in convenzione ex art. 6, comma 11 L. n. 240/2010, oppure docenti ex art. 1, comma 12, L. n. 230/2005, oppure docenti a contratto ex art. 23, L. n. 240/2010 (N. max) ¹		Professori e ricercatori università straniere esclusivamente per corsi interateneo (ex art. 6, comma 11; ex art. 23, comma 3; L. n. 240/2010) o docenti già inseriti nella convenzione caricata nel RAD
				TOT	Di cui ex art. 23 L. n. 240/2010	
L	5	3	2	2	1	2
LM	4	2	2	1	1	2

3. Corsi delle Professioni sanitarie, Corsi di laurea a orientamento professionale (compresi quelli sperimentali di cui all'art. 8, co. 2 e quelli delle nuove classi L-P01, L-P02, L-P03), Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali						
Tipologia corso	Docenza di riferimento (N. Min)	Professori a tempo indeterminato (N. min)	Ricercatori	Docenti in convenzione ex art. 6, comma 11 L. n. 240/2010, oppure docenti ex art. 1, comma 12, L. n. 230/2005, oppure docenti a contratto ex art. 23, L. n. 240/2010 (N. max) ¹		Professori e ricercatori università straniere esclusivamente per corsi interateneo (ex art. 6, comma 11; ex art. 23, comma 3; L. n. 240/2010) o docenti già inseriti nella convenzione caricata nel RAD
				TOT	Di cui ex art. 23 L. n. 240/2010	
L	4	2	2	1	1	2
LM	3	1	2	1	1	1
LMU	10	5	5	3	2	5

³ I professori universitari utilizzati mediante convenzione ex art. 6, comma 11, L. n. 240/2010 possono essere utilizzati, entro il limite indicato in tabella, per contribuire al raggiungimento del numero minimo di professori.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

4. Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell'Allegato 4 del D.M. n. 289/2021)						
Tipologia corso	Docenza di riferimento (N. Min)	Professori a tempo indeterminato (N. min)	Ricercatori	Docenti in convenzione ex art. 6, comma 11 L. n. 240/2010, oppure docenti ex art. 1, comma 12, L. n. 230/2005, oppure docenti a contratto ex art. 23, L. n. 240/2010 (N. max) ¹		Professori e ricercatori università straniere esclusivamente per corsi interateneo (ex art. 6, comma 11; ex art. 23, comma 3; L. n. 240/2010) o docenti già inseriti nella convenzione caricata nel RAD
				TOT	Di cui ex art. 23 L. n. 240/2010	
L	7	3	4	3	2	3
LM	5	2	3	2	1	2
LMU 5 anni	12	5	7	4	3	6

Ai fini della verifica ex post del rispetto dei requisiti di docenza, viene presa in considerazione la docenza effettivamente in servizio al **30 novembre** dell'anno di riferimento (30 novembre 2021, per la verifica ex post 2021/2022); saranno pertanto considerate le prese di servizio degli eventuali docenti per i quali sussiste il provvedimento di nomina alla data sopraindicata e le istanze per la chiamata diretta di docenti trasmesse al Ministero entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Tale docenza dovrà prendere comunque servizio in tempo utile per le attività didattiche del corrente anno accademico. Non potranno invece essere presi in considerazione i bandi di concorso.

Per i corsi di studio delle professioni sanitarie e per i corsi ad orientamento professionale si è provveduto a ridurre le numerosità minime della docenza richiedendo tuttavia, al pari delle altre Classi abilitanti (Scienze della formazione primaria e Restauro), la presenza di figure specialistiche di settore, cioè docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio, e laboratoriali". Tali figure specialistiche, a decorrere dall'offerta formativa 2022/2023, sono riconducibili a:

- Professioni sanitarie: dirigenti ospedalieri o professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento, figure professionali di cui all'articolo 4, comma 5 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009;
- Corsi di laurea a orientamento professionale: quadri e dirigenti di istituzioni pubbliche e aziende private e professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento del corso. Tali figure potranno essere utilizzate anche per le attività caratterizzanti del corso ove in possesso di adeguati titoli accademici e scientifici.
- Corsi di Scienze della Formazione Primaria: docenti a tempo indeterminato presso la Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione con almeno cinque anni di ruolo; dirigenti scolastici in servizio.
- Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: restauratori dei Beni Culturali individuati ai sensi dell'art 182 del Codice dei Beni Culturali e successive modifiche e tutti i soggetti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante ai

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

sensi del d.lgs. 42/2004 (classe LMR/02) o titoli di studio equiparati; docenti a tempo indeterminato delle Istituzioni AFAM riconosciute e di altre istituzioni di alta formazione autorizzate afferenti agli ambiti artistico disciplinari di riferimento.

Ai fini dell'accreditamento di nuovi corsi, andranno inseriti nella apposita sezione "Altre informazioni" le numerosità delle figure specialistiche utilizzate per ciascuna tipologia e rendere disponibili degli accordi stipulati con Enti o imprese nei quali deve essere specificato l'impegno, la tipologia di attività formativa che verrà svolta e l'anno di decorrenza. Andranno altresì inseriti anche i nominativi dei soggetti interessati con relativo CV; ove tali nominativi non siano disponibili al momento della presentazione dell'istanza, andranno inseriti entro il medesimo termine di compilazione della didattica erogata.

2. Copertura dei macrosettori di base e caratterizzanti

È stato nuovamente introdotto un controllo di coerenza tra la docenza di riferimento utilizzata e le discipline erogate nel corso di studio. Tale controllo viene attuato a livello di macrosettore. A tal fine sono considerati i macro settori che raggruppano i settori scientifico disciplinari attivi riportati nel quadro della didattica programmata e i macro settori dei docenti di riferimento, i quali devono essere titolari di almeno una attività formativa riportato nel quadro della didattica programmata. La verifica si intende superata qualora almeno il 50% della docenza di riferimento afferisca a macrosettori che raggruppano settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti riportati nel quadro della didattica programmata.

3. Piani di raggiungimento

Con riferimento ai corsi già accreditati nell'a.a. 2021/2022 (ivi compresi quelli per i quali già sussiste un piano di raggiungimento ai sensi del d.m. n. 6/2019), una eventuale carenza dei requisiti di docenza di cui al d.m. n. 1154/2021 potrà non comportare per l'a.a. 2022/2023 la perdita dell'accreditamento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.m. n. 1154/2021, gli Atenei possono sottoscrivere per tali corsi entro il termine della verifica ex post dell'a.a. 2021/2022 piani di raggiungimento di requisiti per un numero di anni pari alla durata normale dei corsi aumentata di due. Si riportano di seguito i termini massimi di scadenza entro i quali andranno conseguiti tali piani per tipologia di corso:

Tipologia corso	Anno accademico scadenza piano di raggiungimento corsi accreditati entro a.a. 2021/2022
L	2026/2027 (verifica 30 novembre 2026)
LM	2025/2026 (verifica 30 novembre 2025)
LMU 5 anni	2028/2029 (verifica 30 novembre 2028)
LMU 6 anni	2029/2030 (verifica 30 novembre 2029)

Occorre precisare, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 1154/2021, che tali piani di raggiungimento, così come quelli che verranno sottoscritti anche a regime ai fini dell'accreditamento dei nuovi corsi:

- saranno oggetto di verifica da parte dell'ANVUR della loro "coerenza, adeguatezza e sostenibilità";

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- prevedranno il raggiungimento delle numerosità minime per anno di corso riportate nell'allegato A, con la differenza che, per i piani relativi a corsi già accreditati nel 21/22 che verranno sottoscritti quest'anno, "le numerosità minime di docenza devono essere conseguite nei vari anni a decorrere dal terzo anno del piano", fermo restando che la situazione di partenza per tali corsi tiene conto dei docenti già disponibili entro l'a.a. 2020/2021 per gli stessi ai sensi del d.m. n. 6/2019. Pertanto per le successive due verifiche ex post relative agli anni a.a. 2022/2023 e 2023/2024 non verrà valutato il conseguimento dei requisiti intermedi per anno di corso previsti nel citato Allegato A ma unicamente il mantenimento almeno della docenza già disponibile ai sensi del d.m. n. 6/2019; nell'a.a. 2024/2025 (30 novembre 2024), verrà invece verificato il raggiungimento dei requisiti previsti per il primo anno di corso e negli anni accademici successivi il conseguimento dei requisiti dei restanti anni accademici;
- comporteranno limitazioni alla possibilità di richiedere l'accreditamento di ulteriori corsi così come già in precedenza previsto dal d.m. n. 6/2019 e s.m.i.; a tale riguardo l'art. 4, comma 3, del d.m. n. 1154/2021 prevede inoltre che "non si può in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati". Qualora ad esempio un Ateneo, all'esito della verifica ex post dell'a.a. 21/22, intendesse conservare l'accreditamento di una offerta formativa pari a 12 corsi di studio, di cui 4 o più corsi con piano di raggiungimento, non potrà proporre l'accreditamento di nessun nuovo corso per l'a.a. 2022/2023. Analoga limitazione vale infine per gli Atenei per i quali sussiste "il giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'Ateneo", indipendentemente dal numero di corsi per i quali sussiste il piano di raggiungimento.

I piani di raggiungimento andranno resi disponibili nella apposita sezione della SUA-CdS, indicando, per ciascuna delle tipologie di docenza di cui al d.m. n. 1154/2021 e per ciascun anno, il numero di docenti che si intende reclutare per conseguire la docenza necessaria tenuto conto della situazione corrente delle iscrizioni. Andranno altresì allegate le delibere di approvazione di tale piano di raggiungimento da parte dei competenti organi accademici e il parere positivo del Nucleo di valutazione. Al fine di fornire indirizzi comuni agli organi di Ateneo ai fini della verifica di sostenibilità del reclutamento nella SUA viene riportato in automatico il costo del reclutamento proposto sulla base dei seguenti valori di riferimento:

Qualifica docente	Costo medio
Professore di prima fascia	115.000
Professore di seconda fascia	80.000
Ricercatore	58.000
Professore art. 1, comma 12, L. 230/2005	103.000
Docente a contratto ex art 23, L. 240/2010	8.000

Nel caso in cui sopravvengano circostanze a seguito delle quali mutino strutturalmente le condizioni relative agli studenti effettivamente iscritti negli anni successivi alla presentazione del piano di raggiungimento, l'Ateneo potrà chiederne la rivalutazione ai fini di una cessazione anticipata dello stesso sulla base della nuova situazione degli iscritti, anche prima di avere proceduto al reclutamento di tutta la docenza indicata nel piano.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Non potrà essere in ogni caso sottoscritto un ulteriore piano per lo stesso corso di studio prima che sia concluso almeno un triennio.

4. Numerosità degli studenti

Le numerosità massime di riferimento riportate nell'allegato D al d.m. n. 1154/2021 restano immutate⁴ e sono le stesse anche per i corsi a distanza. Le numerosità della docenza come in passato vanno adeguate proporzionalmente qualora i numeri effettivi degli studenti superino tali numerosità massime⁵; a differenza di quanto previsto dal d.m. n. 6/2019, anche la numerosità dei professori a tempo indeterminato deve però essere proporzionalmente adeguata.

L'incremento della docenza viene calcolato provvedendo ove necessario all'arrotondamento per difetto delle numerosità della docenza; ad esempio per una classe di laurea con numerosità massima degli studenti pari a 250 e con numero effettivo degli iscritti al primo anno pari a 300, il numero minimo di docenti di riferimento è determinato nel seguente modo:

Qualifica	N. base	W	N. docenti di riferimento
Docenza di riferimento (N. Min)	9	300/250-1=0,2	$9 \times (1+w)=10,8=10$
Prof, tempo indeterminato (n. min)	5		$5 \times (1+w)=6=6$
docenti non appartenenti ruoli ateneo (N. max)	3		$3 \times (1+w)=3,6=3$
di cui docenti a contratto (N. max)	2		$(10-6)/4=2$

Tenuto conto dell'anticipazione della tempistica della verifica ex post rispetto al passato, sono presi in considerazione i dati relativi agli studenti per gli ultimi due anni accademici conclusi. Pertanto ai fini della verifica ex post 2021/2022 vengono presi in considerazione i dati relativi all'a.a. 2019/2020 e 2020/2021, con riferimento ai dati inviati ad ANS nella scadenza di giugno (24 giugno 2021) che sono stati già oggetto di monitoraggio ai fini del riparto del FFO, del contributo ex L. n. 243/1991 e della programmazione triennale 2021/2023. Per i corsi a programmazione nazionale e per i corsi che hanno introdotto la programmazione locale degli accessi per la prima volta nell'a.a. 2021/2022 sono invece considerati rispettivamente i posti attribuiti per l'anno accademico dal Ministero ed i posti attribuiti al corso dall'Ateneo.

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del d.m. n. 1154/2021, qualora in base alla numerosità effettiva degli studenti si determini un'insufficienza della docenza necessaria, non è necessario per un solo anno accademico procedere alla sottoscrizione del piano di raggiungimento, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento del deficit. Pertanto qualora, ad esempio, per l'a.a. 2021/2022 sia disponibile la docenza minima necessaria riportata nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui alla sezione 1, ma questa risulti invece insufficiente in relazione alle numerosità effettive degli studenti, l'Università può attivare tali corsi per l'a.a.

⁴ Per i corsi interclasse, con classi appartenenti a raggruppamenti differenti, si prende in considerazione il raggruppamento con numerosità massima degli studenti più alta.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

2022/2023 senza la necessità di provvedere alla sottoscrizione del piano di raggiungimento. Il piano diverrà invece necessario qualora i medesimi corsi risultino nuovamente in carenza nei successivi anni accademici. Resta inteso che la durata dei piani di raggiungimento eventualmente sottoscritti per tali corsi successivamente all'a.a 2021/2022 è quella ordinaria, pari alla durata normale del corso stesso.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 3

Ordinamento didattico – RAD

1. Flessibilità dei Corsi di Studio

In attuazione di quanto previsto dal d.m. n. 133 del 3 febbraio 2021, a decorrere dall'a.a. 2022/2023 nel RAD dei nuovi corsi di studio gli Atenei provvedono a inserire, in luogo dei settori scientifico disciplinari delle attività affini e integrative, una descrizione sintetica di tali attività, utile ai fini della valutazione della loro coerenza con gli obiettivi formativi tenuto conto di quanto richiamato dai punti a), b), c) e d) della nota ministeriale n. 9612 del 6 aprile 2021, unitamente all'indicazione del numero totale dei C.F.U.

Con riferimento ai Corsi già istituiti ed accreditati, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del d.m. n. 133/2021, gli Atenei possono procedere ad eliminare i SSD riportati nell'ambito delle attività affini e integrative, sostituendoli con la descrizione sintetica di tali attività. Tale modifica non è oggetto di approvazione ministeriale, che si rende invece necessaria qualora si intervenga sul numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda eventualmente modificare gli obiettivi formativi del corso.

Le successive modifiche delle descrizioni delle attività affini e integrative sono invece oggetto di approvazione ministeriale, sentito il CUN.

2. Repliche dei Corsi di Studio

Per le istanze di accreditamento di corsi omologhi (cd: repliche)⁶ sono compilate nella SUA-CdS tutte le informazioni relative ai nuovi corsi con eccezione di quelle relative al RAD che sono duplicate in automatico nella procedura. Per tali corsi non è acquisito il parere del CUN ma unicamente quello dell'ANVUR.

3. Nuova Classi di Laurea Magistrale in “Ingegneria dei Materiali” di cui al d.m. n. 147/2021

Con riferimento alla nuova Classe di Laurea Magistrale in “Ingegneria dei Materiali”, introdotta con d.m. n. 147 del 9 febbraio 2021, a modifica della Classe LM-53 “Scienze e ingegneria dei materiali” definita dal Decreto 16 marzo 2007 “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”, si evidenzia che all'articolo 1, comma 4, del citato decreto è stabilito che “*entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Atenei provvedono a modificare i corsi attivati nella preesistente classe di laurea magistrale LM 53 o adottando l'attuale classe LM 53 “Ingegneria dei Materiali” allegata al presente decreto o optando per l'attivazione dei nuovi corsi della classe magistrale in “Scienza dei materiali”*” (LM Sc. Mat.) di cui al d.m. n. 146/2020. Pertanto gli Atenei dovranno trasformare tali classi entro l'a.a. 2023/2024. I corsi trasformati nella nuova classe LM Sc. Mat sono oggetto di nuovo accreditamento; pertanto le relative istanze dovranno essere inserite nella SUA-CdS nei termini e con le modalità previste per i nuovi Corsi. Per la classe LM-53, invece, si dovrà provvedere ad adottare le conseguenti modifiche di ordinamento entro il termine previsto ai fini della definizione dell'offerta formativa 2023/2024.

⁶ Per corso omologo o replica si intende un corso che ha identico ordinamento didattico (ivi comprese: denominazione, modalità e lingua di erogazione) di un corso già accreditato.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 4 Attivazione della nuova Offerta Formativa

Sezione	Descrizione	Quadro	Informazioni	Scadenza	
Sezione Amministrazione	Didattica programmata		SSD e CFU ambiti; Insegnamenti: SSD, titolo, CFU, ore e anno di erogazione	15 giugno (t) (corsi già accreditati)	
			Docenti titolari di insegnamento incardinati presso l'Ateneo		
	Didattica erogata			Docenti a contratto per gli insegnamenti del I semestre	15 settembre (t)
				Docenti a contratto per gli insegnamenti del II semestre	15 febbraio (t+1)
	Informazioni generali sul Corso di Studi			Indirizzo internet - Tasse	
	Referenti e Strutture – Docenti di riferimento – Rappresentanti studenti – Gruppo di gestione AQ – Tutor – Programmazione degli accessi – Sedi del corso – Eventuali curriculum				
Sezione Qualità	Il corso di studio in breve				
A – Obiettivi della formazione	Consultazioni con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)	A1.b		15 giugno (t)	
	Modalità di ammissione	A3.b			
	Conoscenza e comprensione, Capacità di applicare conoscenza e comprensione: dettaglio	A4.b.2			
	Modalità di svolgimento della prova finale	A5.b			
B – Esperienze dello studente	Descrizione del percorso di formazione	B1			
	Calendari del corso di studio e orario delle attività formative	B2.a	Attività del I semestre	15 settembre (t)	
			Attività del II semestre	15 febbraio (t+1)	
	Calendario degli esami di profitto	B2.b		15 settembre (t)	
	Calendario sessioni della prova finale	B2.c			
	Aule	B4		15 giugno (t)	
	Laboratori e Aule Informatiche				
	Sale Studio				
	Biblioteche				
	Orientamento in ingresso	B5			
Orientamento e tutorato in itinere					
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero (tirocini e stage)					

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Sezione	Descrizione	Quadro	Informazioni	Scadenza
	Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti			15 settembre (t)
	Accompagnamento al lavoro			
	Eventuali altre iniziative			
	Opinioni degli studenti	B6		
	Opinioni dei laureati	B7		
C - Risultati della formazione	Dati di ingresso, di percorso e di uscita	C1		15 settembre (t)
	Efficacia esterna	C2		
	Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-	C3		
D - Organizzazione e gestione della Qualità	Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo	D1		15 giugno (t) (corsi già accreditati)
	Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio	D2		
	Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative	D3		

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it